

Regolamento del Consiglio Comunale

(Approvato con Deliberazione Comunale il 9/12/2003. Esecutivo dal 22/12/2003)

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO VI bis

Articolo 22 - Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità"

1. Ai sensi dello Statuto, la Commissione Permanente "Diritti e pari opportunità", svolge compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla necessità di garantire:

- pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne;
- la tutela e la promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

2. La Commissione "Diritti e pari opportunità" è composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in ragione di un/una consigliere/a ogni quattro componenti del gruppo, o frazione di quattro, comunicati in forma scritta dai capigruppo al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, hanno prioritariamente diritto di far parte della Commissione le Consiglieri Comunali, salvo diversa dichiarazione di volontà delle medesime formalmente espressa.

4. La Conferenza dei Capigruppo, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, all'atto della costituzione della Commissione, per garantire una adeguata rappresentanza dei gruppi, ovvero un equilibrato rapporto tra i generi, può decidere, con il voto favorevole di Capigruppo rappresentanti i due terzi dei/delle consiglieri/e assegnati/e, una diversa composizione della commissione stessa, modificando il rapporto tra componenti dei gruppi e loro rappresentanti nella commissione.

5. Nella sua prima seduta la Commissione elegge la presidente e, con votazione successiva, il/la vicepresidente.

6. Le modalità previste per le commissioni consiliari permanenti ordinarie in merito all'elezione del/della Presidente e del/della vicepresidente, alla loro durata in carica ed alle loro eventuali dimissioni e revoca, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".

7. Le norme previste in merito alla rappresentatività dei/delle componenti le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie ai fini del numero legale per la validità delle riunioni e nelle votazioni, si applicano anche per la Commissione "Diritti e pari opportunità".

8. Alle modalità di svolgimento delle adunanze della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel Capo VIII del successivo Titolo III."